



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Regolamento

relativo alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi dell' art.6 e dell' art. 6 ter del D.L. n.193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.225/2016.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento	4
Articolo 8 – Adempimenti dell'agente della riscossione	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1 dicembre 2016 n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie.

- a. I tributi interessati dalla definizione agevolata riguardano gli importi iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 relativamente ai tributi Ici, Imu, Tarsu, Tares, Tari, Imposta sulla pubblicità e Tassa occupazione suolo pubblico, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- b. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs 30.4.1992 n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi compresi quelli di cui all'art. 27 - comma 6° - della legge 24.11.1981 n. 689;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla lettera a) dell'art. 1;
- c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Il pagamento della definizione agevolata può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, con un massimo di cinque rate scadenti ogni fine mese aventi le seguenti scadenze: le prime tre rate di pari importo devono essere versate nell'anno 2017, nei mesi di luglio, settembre, novembre, le altre due di pari importo rate nel 2018 nei mesi di aprile e settembre. In ogni caso la scadenza delle rate non può superare il 30 settembre del 2018 e il 70% delle somme complessivamente dovute dovranno essere versate nel 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Il debitore interessato alla definizione agevolata deve presentare apposita dichiarazione entro il termine di 60 giorni dall'adozione della delibera di approvazione del presente regolamento indicando il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento, ed inviarla all'Ente o al Concessionario attraverso gli indirizzi di posta elettronica indicati nell'apposita modulistica, scaricabile sul sito informatico dell'Ente, nella sezione dedicata alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento o con presentazione all'ufficio protocollo dell'Ente.

Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate per effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale denuncia;

La dichiarazione deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di

nascita o di costituzione, residenza, sede legale, domicilio fiscale e codice fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Entro il 31 maggio 2017, l'Ente o l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art.3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata e i modelli di versamento pre compilati attenendosi ai seguenti criteri:

- a. rate come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento;
- b. numero massimo di rate 5;
- c. importo minimo della singola rata Euro 50,00;
- d. versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'Ente di accoglimento dell'istanza;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti all'art. 19 del regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 10.12.2010 e s.m.i.;

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

E' possibile richiedere la definizione agevolata anche qualora sia in corso una preesistente rateizzazione, purché il debitore sia in regola con i versamenti aventi scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, fermo restando che gli importi già pagati a titolo di sanzione restano definitivamente acquisiti alle casse dell'Ente e non sono rimborsabili, mentre vengono computate le quote versate a titolo di capitale ed interessi, anche di dilazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato , insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata , ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, e non determinano l'estinzione del debito residuo , di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può nuovamente essere rateizzato.

Articolo 8 - Adempimenti dell'agente della riscossione

L' agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente atto deliberativo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Al fine di agevolare il contribuente alla quantificazione e alla conoscenza della propria posizione debitoria l'Ente e l'agente della riscossione forniranno assistenza presso i propri sportelli anche attraverso i canali telematici.

L'agente della riscossione dovrà obbligatoriamente inoltrare all'Ente ogni singola definizione agevolata concessa al fine di ottemperare alla corretta quantificazione dei discarichi da annotare nelle registrazioni contabili obbligatorie per legge.

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

UNICA SOLUZIONE: scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto);

oppure

5 RATE: scadenze rate luglio 2017 (23,33% del dovuto), settembre 2017 (23,33% del dovuto), novembre 2017 (23,33% del dovuto), aprile 2018 (15% del dovuto) e settembre 2018 (15% del dovuto).

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo in base all'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 richiamato dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni della L. n. 225/2016 mediante utilizzo dei bollettini precompilati inviati dall'Ufficio Comunale preposto.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, **la definizione non produce effetti.**

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione:

Indicazione del Giudizio, della Commissione competente e numero di Registro Generale:

N.B. Allegare copia del documento di identità sia per presentazione all'Ufficio Protocollo che tramite PEC. Nell'ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

Il/la sottoscritto/a

.....

in proprio

in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

.....

delego il/la Sig./Sig.ra

.....

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data

Firma del delegante

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Istruzioni per la presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata

In base a quanto previsto dall'art. 6 - ter 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, del 31.01.2017 la modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle rese disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Pulsano nella sezione dedicata alla definizione agevolata ed attraverso l'invio PEC all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it o con presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Pulsano,

Firma _____